

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Palma de Mallorca (Spagna) il 12 gennaio 2023 — Eventmedia Soluciones SL/Air Europa Líneas Aéreas SAU**

**(Causa C-11/23)**

(2023/C 155/33)

*Lingua processuale: lo spagnolo*

**Giudice del rinvio**

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Palma de Mallorca

**Parti**

*Ricorrente:* Eventmedia Soluciones SL

*Resistente:* Air Europa Líneas Aéreas SAU

**Questioni pregiudiziali**

- 1) – Se l'inserimento nel contratto di trasporto aereo della clausola oggetto del presente procedimento, nella misura in cui essa limita gli obblighi del vettore restringendo la possibilità per il passeggero di veder soddisfatto il proprio diritto a compensazione pecuniaria per cancellazione del volo mediante la cessione del credito, possa essere considerata una rinuncia inammissibile ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 261/2004 <sup>(1)</sup>.
- 2) – Se l'articolo 7, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 possa essere interpretato nel senso che il pagamento della compensazione pecuniaria per cancellazione del volo a carico del vettore aereo sarebbe un obbligo derivante dal regolamento indipendentemente dall'esistenza di un contratto di trasporto con il passeggero e dall'inadempimento colpevole degli obblighi contrattuali del vettore aereo.

In subordine, qualora si ritenga che la clausola di cui trattasi non costituisce una rinuncia inammissibile ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 261/2004 oppure che il diritto a compensazione pecuniaria ha natura contrattuale, viene posta la seguente questione pregiudiziale:

- 3) – Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori <sup>(2)</sup>, debbano essere interpretati nel senso che il giudice nazionale adito con un ricorso mirante all'attuazione del diritto a compensazione pecuniaria per cancellazione del volo, come previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004, è tenuto a controllare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola inserita nel contratto di trasporto che non consente al passeggero di cedere i propri diritti, allorché il ricorso venga proposto dal cessionario, il quale, a differenza del cedente, non ha lo status di consumatore e utente.
- 4) – Se, qualora occorra effettuare un controllo d'ufficio, possa venir meno l'obbligo di informare il consumatore e di verificare se quest'ultimo contesti il carattere abusivo della clausola o la accetti, considerato il comportamento concludente dell'avvenuta cessione del suo credito in violazione della clausola potenzialmente abusiva che non consentiva la cessione del credito.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (GU 2004 L 46, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU 1993, L 95, pag. 29.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (Polonia) il 18 gennaio 2023 — F S.A. / Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej**

**(Causa C-18/23, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej)**

(2023/C 155/34)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

**Parti**

Ricorrente: F S.A.

Resistente: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

**Questione pregiudiziale**

Se le disposizioni della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, di tale direttiva in combinato disposto con gli articoli 18, 49 e 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano a che la legislazione nazionale preveda condizioni formali, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, ai fini delle esenzioni dall'imposta sul reddito degli organismi di investimento collettivo con sede in uno Stato membro dell'Unione europea o in un altro Stato appartenente allo Spazio economico europeo diverso dalla Repubblica di Polonia, ossia la condizione secondo cui essi debbano essere gestiti da soggetti esterni che esercitano la loro attività sulla base di un'autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità di vigilanza sui mercati finanziari dello Stato in cui tali soggetti hanno sede.

<sup>(1)</sup> GU 2009, L 302, pag. 32.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 19 gennaio 2023 — ND / DR**

**(Causa C-21/23, Lindenapotheke)**

(2023/C 155/35)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Bundesgerichtshof

**Parti**

Convenuta e ricorrente in cassazione: ND

Ricorrente in primo grado e resistente in cassazione: DR

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se le disposizioni di cui al capo VIII del regolamento generale sulla protezione dei dati <sup>(1)</sup> ostino a norme nazionali le quali — oltre ai poteri di intervento delle autorità di controllo preposte alla sorveglianza e all'attuazione del regolamento, e in aggiunta ai mezzi di ricorso a disposizione degli interessati — conferiscano ai concorrenti il potere di agire, in caso di violazioni del regolamento generale sulla protezione dei dati, contro l'autore della violazione, proponendo un ricorso dinanzi ai giudici civili fondato sul divieto di pratiche commerciali sleali.
- 2) Se i dati che i clienti di un farmacista che interviene in qualità di venditore su una piattaforma di vendite online forniscono quando ordinano sulla piattaforma di vendite medicinali la cui vendita sia effettivamente riservata alle farmacie ma che non sono tuttavia soggetti a prescrizione medica (nome del cliente, indirizzo di consegna e informazioni necessarie all'individuazione del medicinale ordinato la cui vendita è riservata alle farmacie), siano dati relativi alla salute ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'RGPD [regolamento generale sulla protezione dei dati] e dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46 <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).